

4137	
- 8 APR 2015	
Cat. 8/1	Faso.
Victor	Il Sindaco

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone	ispettoratopordenone@regione.fvg.it tel + 39 0434 5291 fax + 39 0434 529325 I - 34170 Pordenone, via Oberdan 18

protocollo IAFPN/9.7/ 2 4633

Riferimento:

Prot. comunale n. 2845 dd 13/03/2015
(prot. IAFPN/9.7/n. 20223
dd 13/03/2015)

Allegati: PRFA

Pordenone, 27 MAR 2015

Comune di CORDIGNANO
Via Vittorio Veneto, 2
31016 CORDIGNANO PN

e p.c.

alla Stazione Forestale di AVIANO

Oggetto: L.R. n. 09/2007, art. 12. D.P.G.R. 28.12.2012 n. 0274/Pres. art. 9. *Progetto di riqualificazione forestale e ambientale. Particella n. 4, "Malga Cercenedo", del Piano di Riassetto delle Prealpi Vittoriesi, Comune di Cordignano.*

Approvazione PRFA e trasmissione progetto.

VISTA la L.R. n. 09/2007 "Norme in materia di risorse forestali" che individua, all'art. 12, co 4, la Direzione Centrale quale struttura incaricata dell'approvazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale;

VISTO l'art. 10, co 1, del D.P.Reg. 28.12.2012, n. 0274/Pres., che prevede la presentazione di un progetto di riqualificazione forestale ed ambientale (P.R.F.A.) nel caso in cui il taglio del soprassuolo implichi il prelievo di una massa legnosa maggiore di 200 mc e fino a 1000 mc;

VISTA la DGR 21.05.2004 n. 1310 "Direttive per la redazione dei piani di Gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco";

VISTO il P.R.F.A a firma del dott. forestale Marco Pianca, avente ad oggetto un taglio boschivo nella particella n. 4, denominata "Malga Cercenedo", del Piano di Riassetto Forestale delle Prealpi Vittoriesi, presentato all'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone in data 13/03/2015 (prot. n.0020223);

ESEGUITO sopralluogo di verifica da parte del personale forestale, sopralluogo nel corso del quale si è appurato che i criteri d'intervento proposti nel progetto sopraccitato risultano coerenti con i principi selvicolturali ai quali si ispirano le direttive tecniche di cui al *Regolamento forestale* approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. dd 28.12.12 ed in particolare con quanto disposto dall'art. 27 (*Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo*);

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 9, co 7, del D.P.G.R. 28.12.2012 n. 0274/Pres e dell'art. 12, co 4, della L.R. n. 09/2007

SI APPROVA

il *Progetto di riqualificazione forestale e ambientale* concernente l'utilizzazione boschiva nella particella n. 4, denominata "Malga Cercenedo", del Piano di Riassetto Forestale delle Prealpi Vittoriesi, concernente una superficie dichiarata di 10,41 ettari, stante la coerenza con le direttive tecniche di cui al *Regolamento forestale* approvato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. dd 28.12.12, pur contemplando il prelievo di una massa legnosa lorda di 661.9 mc a fronte del fatto che il Piano di gestione forestale prevedeva una ripresa particellare di 338 mc.

Ne consegue che le modalità d'intervento dovranno essere coerenti con gli indirizzi tecnici descritti nel progetto allegato ed avvenire nella piena osservanza delle norme di cui alla L.R. n. 9/2007 e al D.P.G.Reg. n. 0274/Pres. dd 28.12.12.

L'intervento, volto al miglioramento strutturale di un popolamento di faggio afferente, per la gran parte, all'unità tipologica della faggeta montana esalpica, si concretizzerà in un diradamento selettivo e/o basso in regione dello sviluppo diametrico, in altezza e della forma dei soggetti arborei, caratteristiche condizionate significativamente dalla potenza del terreno e dalla presenza di rocciosità. Il diradamento proposto risulta coerente con quanto disposto dall'art. 27 (*Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo*) del D.P.G.R. 28.12.2012 n. 0274/Pres: eliminazione dei soggetti presenti nel piano dominato e di quelli che concorrono nello sfruttamento delle risorse disponibili con i codominanti ben conformati e verosimilmente idonei a diventare piante portaseme.

Non potranno essere tagliate piante prive dell'impronta del martello forestale apposta dal professionista che ha redatto il progetto.

Andrà favorita la permanenza di specie secondarie in ragione del loro valore bioecologico.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9/2007 e dall'art. 16 (*Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversità*) del *Regolamento forestale* in vigore devono essere rilasciati in bosco:

- almeno un albero ogni 2 ettari di diametro superiore ai 60 cm per le conifere e a 50 cm per la latifoglie, da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, identificabili con adeguata marcatura,
- tutti gli alberi morti di diametro superiore ai 60 cm per le conifere e a 50 cm per la latifoglie,
- tutti gli alberi di diametro maggiore a 30 cm con cavità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 11, *per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA*, gli stessi dovranno essere diretti da un dottore agronomo o forestale (Direttore dei Lavori). Entro 15 giorni dalla conclusione degli interventi, il DL trasmetterà la relazione di verifica finale allo IAF che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, la approverà entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il nominativo del Direttore dei lavori dovrà essere comunicato allo scrivente e alla Stazione forestale competente per territorio prima dell'inizio dei lavori.

Nel corso delle operazioni di taglio, allestimento, concentramento ed esbosco dovrà essere evitato qualunque danno al suolo, al soprassuolo e alla rinnovazione.

Prima della ripresa vegetativa e, comunque, prima del termine dell'utilizzazione, la ramaglia ed ogni altro residuo di lavorazione che rimarrà in bosco dovranno essere ammassati negli avvallamenti, nelle zone rocciose, negli spazi vuoti o a ridosso di piante adulte, ma mai nelle aree in rinnovazione, se presente.

Si rammenta che l'apertura di nuova viabilità e la manutenzione di quella esistente dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del *Regolamento forestale*. A tal proposito si ricorda che l'interessato, ove necessario, dovrà attivarsi per la regolarizzazione degli atti nel rispetto delle specifiche norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Restano impregiudicate le responsabilità per danni conseguenti a chiunque derivati e l'obbligo dell'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore.

La data di inizio e la data di fine lavori dovranno essere formalmente comunicate allo scrivente IAF e alla Stazione Forestale in indirizzo.

L'inosservanza delle norme di legge e/o delle suddette prescrizioni sarà sanzionata ai sensi della *Legge forestale* (L.R. 23.04.2007 n. 9) e del *Regolamento forestale* (D.P.G.R. 28.12.2012 n. 0274/Pres), fermo rimanendo l'obbligo del risarcimento del danno e del ripristino dello stato precedente dei luoghi.

Alla Stazione forestale in indirizzo compete la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel progetto e delle disposizioni del *Regolamento forestale*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
(Dott. Massimo STROPPA)

